Anno 1871. Roma - Mercoledì, 25 Ottobre Num. 292

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni, e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n° 3-4;
In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 476 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A datare dal 1° ottobre 1871, al regolamento speciale per le licenze nell'esercito, stato approvato con Nostro decreto in data 24 dicembre 1870, è sostituito quello annesso al presente decreto e d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Regolamento
per le licenze nell'Esercito.

PARTE I.
Licenze agli ufficiali.

§. 1. *Distinzione delle licenze.*

1. Le licenze sono di quattro specie:

a) *Licenza ordinaria;*
b) *Licenza straordinaria;*
c) *Piccola licenza;*
d) *Licenza per esercitare i diritti politici od amministrativi ovvero le funzioni inerenti.*

2. La concessione delle licenze è sempre soggettata alle esigenze del servizio e della disciplina.

3. In massima, un corpo (*) o distaccamento non può avere contemporaneamente assenti per causa di licenza ordinaria e straordinaria più di un quarto degli ufficiali del quadro di formazione e considerati per categoria di gradi, cioè, distintamente, gli ufficiali superiori, capitani e ufficiali subalterni.

§ 2. *Licenza ordinaria.*

4. La licenza ordinaria è quella della quale ogni ufficiale può fruire pel tempo fissato dal presente regolamento nel periodo di un biennio.

5. Il primo biennio per le licenze ordinarie da accordarsi in base a questo regolamento, è cominciato col 1° gennaio 1871; il secondo biennio principierà il 1° gennaio 1873, e così di seguito.

6. La durata della licenza ordinaria nel biennio è di:

giorni 120 per l'ufficiale generale;
» 100 per l'ufficiale superiore;
» 80 pel capitano, e
» 60 per l'ufficiale subalterno.

7. L'ufficiale proveniente dagli allievi degli istituti militari, o dall'aspettativa, non può essere ammesso a fruire di licenza ordinaria se non quando abbia compiuto un anno di effettivo servizio nell'arma dopo la sua promozione, o dopo il suo richiamo dall'aspettativa.

8. L'ufficiale nuovo promosso, o quello proveniente dall'aspettativa, se giunto al corpo antecedentemente al principio del biennio, ha diritto all'intera licenza ordinaria pel biennio; se giunto nel primo semestre del biennio può soltanto ottenere metà della licenza ordinaria; se giunto dopo il primo semestre, resta escluso dalla licenza ordinaria.

9. L'ufficiale che nel corso del biennio è promosso al grado superiore che comporti una licenza di maggiore durata, se è promosso nel primo anno del biennio, fruisce della intera licenza stabilita per il suo nuovo grado; se promosso nel secondo anno del biennio, ha soltanto diritto ai giorni di licenza fissati pel grado che aveva anteriormente alla promozione.

10. L'ufficiale addetto ad un istituto militare e quello comandato ad un corso qualunque d'istruzione non possono fruire della licenza ordinaria, salvo nel tempo tra la fine d'un corso ed il principio del successivo.

11. Gli ufficiali possono fruire, in una sola volta od in più periodi, della licenza ordinaria stabilita rispettivamente per ogni grado.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori possono dividerla in tre periodi. Per gli ufficiali inferiori questa facoltà è limitata a due periodi soltanto.

12. La licenza non fruita in un biennio non può in verun caso andare in aggiunta a quella del biennio successivo.

13 Non è ammesso a fruire di licenza ordinaria l'ufficiale che lascia desiderare nella condotta o nell'istruzione militare.

14. La licenza ordinaria è concessa:

a) Dal Ministro della Guerra ai comandanti generali di corpo d'esercito, ai presidenti dei Comitati, ai comandanti generali delle divisioni, al comandante generale del corpo di stato maggiore, ai generali a disposizione del Ministero della Guerra, ai comandanti degli istituti militari e al presidente del Consiglio superiore militare di sanità;

(*) Quanto in questo regolamento è detto per il corpo, si riferisce egualmente alle legioni RR. carabinieri, ai distretti, agli stabilimenti, istituti, uffici, ecc.

b) Dal primo aiutante di campo di S. M. agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza di S. M. e dai primi aiutanti di campo dei RR. Principi agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza dei RR. principi;

c) Dai comandanti generali delle divisioni militari ai comandanti di brigata, ai comandanti territoriali d'artiglieria o del genio e ai capi di corpo o di servizio dipendenti;

d) Dai capi di corpo o di servizio ai rispettivi ufficiali.

15. I comandanti generali delle divisioni partecipano volta per volta al comandante generale di corpo d'esercito ed al Ministro della Guerra le licenze concesse ai comandanti di brigata, ai comandanti territoriali d'artiglieria o del genio ed ai capi di corpo o di servizio dipendenti.

16. Dal 15 al 20 di ogni mese, i capi di corpo o di servizio dipendenti trasmettono per la via gerarchica al comandante generale della divisione l'elenco degli ufficiali ammessi a fruire di licenza ordinaria nel mese successivo.

17. I comandanti delle legioni dei RR. carabinieri danno inoltre eguale partecipazione al presidente del Comitato dell'arma.

18. Il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso alle terme per infermità non proveniente dal servizio, è calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può competere. Se non ha diritto a licenza ordinaria, egli è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza straordinaria a mente del n. 70.

§ 3. *Licenza straordinaria.*

19. La licenza straordinaria è quella che si concede ad un ufficiale che non può fruire od ha già fruito di quella ordinaria.

Essa è accordata:

1. Per motivi di salute, cioè:

a) Per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio;

b) Per infermità non provenienti dal servizio.

2. Per affari privati.

20. La licenza straordinaria non può eccedere nel biennio i giorni 90, ed è divisibile in periodi.

21. Quando l'ufficiale, dopo aver fruito della durata massima della licenza straordinaria, non può raggiungere il proprio corpo, il comandante del corpo ne riferisce per la via gerarchica al Ministro, al quale spetta, in tal caso, di decidere a seconda delle circostanze.

22. La domanda di licenza straordinaria deve essere sempre fatta in iscritto.

23. La domanda di licenza straordinaria per motivi di salute dev'essere appoggiata ad una dichiarazione del medico militare del corpo, o di quell'altro ufficiale sanitario militare o civile che ne fa le veci.

24. La domanda di licenza straordinaria per infermità incontrate in servizio, o per ferite riportate in servizio, dev'essere inoltre accompagnata da un'attestazione del Consiglio d'amministrazione del corpo o di chi ne fa le veci, la quale attesti le circostanze allegate nella domanda stessa.

25. La licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio, o per affari privati, è concessa dalle autorità stesse che hanno facoltà di accordare la licenza ordinaria.

I comandanti di corpo sono in obbligo di informare il comandante della brigata e per via di questi il comandante generale della divisione d'ogni licenza straordinaria che concedono, indicandone il motivo e la durata.

26. È riservata al Ministro della Guerra la facoltà di conceder le licenze per infermità o ferite incontrate in servizio agli ufficiali che le chieggono per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio. La domanda per tale licenza deve giungere al Ministero per la via gerarchica, corredata della dichiarazione e dell'attestazione prescritte dai n. 23 e 24.

§ 4. *Licenze per l'estero.*

27. L'ufficiale che intende recarsi all'estero in licenza ordinaria o straordinaria deve chiederne, per la via gerarchica, l'autorizzazione al Ministro della Guerra, onde conseguire la necessaria dichiarazione per il rilascio del passaporto.

§ 5. *Piccola licenza.*

28. La piccola licenza è quella mercè la quale l'ufficiale può allontanarsi per pochi giorni dal suo corpo o servizio.

29. La durata della piccola licenza per gli ufficiali varia da 1 a 7 giorni.

30. La piccola licenza è accordata dalle medesime autorità che hanno facoltà di concedere la licenza ordinaria, e dagli ufficiali superiori comandanti di distaccamento.

Il comandante del corpo può anche delegare la facoltà di concedere tale licenza ai capitani comandanti di distaccamento.

Il comandante di un distaccamento in altra divisione di quella ove ha sede il comandante del proprio corpo, può ottenere la piccola licenza dal comandante del presidio, o quando egli stesso è comandante del presidio, dal comandante generale della divisione nella quale si trova. Deve però sempre informare il comandante del proprio corpo della piccola licenza ottenuta.

31. I comandanti di presidio possono accordare piccole licenze ai capi di corpo o di servizio ed ai comandanti di distaccamento, dandone però notizia al comandante della divisione.

§ 6. *Licenze per esercitare i diritti politici o quelli amministrativi ovvero le funzioni inerenti.*

32. La licenza per esercitare i diritti politici è quella della quale l'ufficiale può fruire nella sua qualità di elettore, in occasione dell'elezione politica nel collegio cui è ascritto.

33. La durata di questa licenza è di 12 giorni, non compresi quelli necessari per i viaggi di andata e ritorno.

L'ufficiale dev'essere lasciato partire in modo che possa giungere al collegio elettorale 3 giorni prima di quello stabilito per l'elezione.

34. L'ufficiale che mentre trovasi in licenza, qualunque ne sia la specie, è chiamato ad esercitare i diritti politici, è considerato continuare nella licenza stessa fino alla sua scadenza.

Qualora la licenza gli scada prima del compimento delle operazioni elettorali, egli deve in tempo domandare al proprio comandante di corpo la necessaria proroga.

Il maggior tempo così accordato è considerato come passato in licenza per esercitare i diritti politici.

35. Tale licenza è concessa dall'Autorità stessa che accorda la licenza ordinaria, e per ottenerla occorre la presentazione del certificato d'inscrizione sulle liste elettorali.

36. L'ufficiale che è di stanza nella città stessa ove ha sede il collegio elettorale nel quale è inscritto, non può ottenere questa licenza, ma solo venire esonerato dai servizi che gli impedirebbero di esercitare le sue funzioni di elettore politico.

37. La licenza per esercitare le funzioni politiche è quella che è accordata all'ufficiale per sedere nel Parlamento Nazionale come deputato o come senatore del Regno.

38. Questa licenza è concessa dal Ministro della Guerra semprechè non si oppongano importanti motivi di servizio.

39. Siffatta licenza comincia 8 giorni prima dell'apertura del Parlamento e s'intende ultimata 8 giorni dopo cessate le sedute del Senato o della Camera dei Deputati, per sospensione, per proroga o per qualsiasi altro motivo.

40. La licenza per esercitare i diritti di elettore amministrativo e per sedere nei Consigli provinciali e comunali è concessa nei modi stessi della ordinaria licenza.

Però la durata di cotesta licenza viene computata in deduzione di quella ordinaria, che compete a ciascun ufficiale a seconda del grado.

41. L'ufficiale che ha già fruito dell'intiera licenza ordinaria, cui occorra di assentarsi dal corpo pei motivi indicati nel numero precedente, deve chiedere una licenza straordinaria, la quale è da considerarsi, sì per la durata, sì per gli assegnamenti, come licenza straordinaria per affari privati.

§ 7. *Lettera di licenza — Luogo di licenza — Visite — Montura — Disciplina — Decorrenza delle licenze.*

42. I capi di corpo o di servizio partecipano agli ufficiali dipendenti le licenze di qualsiasi specie loro accordate, colla lettera a stampa, Modello n. 1, che sarà data gratuitamente.

43. L'ufficiale non può fruire delle licenze ottenute nel luogo ove ha la sua residenza ordinaria di servizio, salvo vi sia espressamente autorizzato per ragioni private che assolutamente gli impediscano di prestar servizio.

44. L'ufficiale deve far conoscere al proprio capo di corpo o di servizio il luogo prescelto per fruire della licenza concessagli e prevenirlo se gli avviene di cambiarlo.

45. L'ufficiale sia quando parte per recarsi in licenza ordinaria o straordinaria ovvero in licenza per esercitare funzioni politiche od amministrative, sia quando ne ritorna, deve fare le visite di partenza e di ritorno prescritte dal regolamento di disciplina.

46. Quello che va in piccola licenza o in licenza per esercitare i diritti politici è dispensato dal far le visite alla partenza; ma al ritorno deve presentarsi ai proprii comandanti di compagnia, battaglione e reggimento all'ora del rapporto, nella montura del giorno.

47. L'ufficiale generale e l'ufficiale superiore che giungono in licenza nella capitale, si devono presentare al Ministro della Guerra nei giorni stabiliti per le udienze.

48. Giungendo in licenza in città ove abbia sede un comandante generale di corpo d'esercito, hanno dovere di presentarsi ad esso, nelle 24 ore dopo l'arrivo, gli ufficiali generali a lui inferiori per grado o per anzianità e gli ufficiali superiori.

49. L'ufficiale di qualsiasi grado che arriva in licenza in una città ove siavi comandante generale di divisione ovvero comandante di presidio, deve, nelle prime 24 ore dopo il suo arrivo, presentarsi a lui per visita di dovere, se di grado superiore, ovvero notificargli per iscritto il suo arrivo, se di grado pari o superiore.

Uguale presentazione o notificazione deve farsi alla partenza.

50. L'ufficiale che arriva nel luogo per il quale ha chiesto la licenza, deve tosto informare del suo arrivo e del suo domicilio il comandante del distretto militare, indicandogli altresì la durata e la specie della sua licenza.

Se l'ufficiale è in licenza nel capoluogo del distretto ed è inferiore per grado al comandante del medesimo, egli è in obbligo di presentarsi nelle 24 ore successive al suo arrivo. In caso diverso gli manda per lettera la notificazione di cui sovra.

Ogniqualvolta, durante la licenza, egli si voglia allontanare per più di tre giorni dal luogo di residenza prescelto, è tenuto di informarne il comandante del distretto.

Se la sua assenza deve durare tre giorni o meno, basterà ch'egli lasci al luogo di residenza persona, che gli possa recapitare gli avvisi od ordini che il comandante del distretto avesse a comunicargli. L'ufficiale in licenza deve però notificare al comandante del distretto il giorno della sua partenza per rientrare al corpo.

51. L'ufficiale in licenza può vestire l'abito borghese, semprechè non sia nel luogo ove ha sede il proprio corpo. Quando veste la divisa deve uniformarsi alle prescrizioni che regolano la montura degli ufficiali della guarnigione.

52. L'autorità superiore del presidio ha facoltà di far rientrare al corpo l'ufficiale che durante la licenza non tenesse la dovuta condotta. In tal caso l'autorità stessa ne dà avviso a quella che ha conceduto la licenza.

Nei luoghi ove non v'ha presidio, la facoltà di cui sopra è deferita al comandante del distretto.

53. La licenza per l'ufficiale decorre dal giorno successivo a quello della data della lettera di concessione, Modello n. 1, la sua durata è calcolata in giorni effettivi; l'ufficiale deve rientrare al corpo il giorno nel quale la licenza termina.

§ 8. *Proroga alla licenza.*

54. L'ufficiale che, finita la licenza ottenuta, abbisogna di continuare nella medesima, ne fa domanda al proprio capo di corpo o di servizio, per via del comandante militare del distretto ov'è in licenza.

L'ufficiale generale chiede la proroga direttamente a chi gli ha concesso la primitiva licenza.

55. Trattandosi di proroga di licenza ordinaria, il comandante del corpo può ammettere la domanda, se l'ufficiale ha ancora a fruire di altro periodo di licenza ordinaria.

In questo caso i giorni di proroga sono computati come giorni di licenza ordinaria fino al limite massimo fissato alla licenza ordinaria per ogni grado.

Se trattasi invece di proroga a licenza straordinaria oltre 90 giorni, il comandante del corpo trasmette, per la via gerarchica, la domanda al Ministro per le sue decisioni.

56. Le domande di proroghe devono essere fatte abbastanza in tempo per poterne avere la risposta prima dello spirare della licenza.

Se allo scadere della medesima la risposta non è giunta, l'ufficiale deve raggiungere senz'altro il corpo, e nessuno può dispensarnelo.

§ 9. *Ufficiale che cade ammalato in licenza.*

57. L'ufficiale che, finita la licenza concessagli, non può per causa di malattia raggiungere il proprio corpo, deve: o entrare in uno spedale militare, avvertendone per lettera il proprio comandante di corpo; o far avere a questi una fede medica, la quale dichiari esplicitamente la specie e lo stato di gravità della malattia.

58. L'ufficiale inferiore in licenza che cade ammalato in città capoluogo di distretto, ne informa per iscritto il comandante di questo. Il comandante del distretto delega un medico militare a visitar l'ufficiale, e quindi manda al comandante del corpo al quale l'ufficiale appartiene, la fede medica rilasciata dal medico militare.

Se invece l'ufficiale inferiore cade ammalato altrove che nel capoluogo del distretto, egli manda la fede medica, rilasciata dal medico curante e vidimata dal sindaco, al comandante del distretto, il quale la trasmette al comandante del corpo cui l'ufficiale appartiene. Il comandante del distretto può, sempre quando lo giudica opportuno, delegare un medico militare per accertare lo stato di gravità della malattia dell'ufficiale o procurarsene informazioni per altro mezzo che egli stimi conveniente.

59. Per l'ufficiale generale o per l'ufficiale superiore in licenza che cade ammalato, basta che egli notifichi a chi gli ha concesso la licenza, di essere ammalato, senza che occorra la fede medica. Deve però avvisarne anche il comandante del distretto.

60. Perdurando la malattia, e l'ufficiale non essendo entrato in uno spedale militare, la fede medica di cui al n. 58, o l'avviso di cui al numero 59, devono essere rinnovati di 15 in 15 giorni, colle formalità dette sovra.

61. Quando la malattia abbia durato tre mesi dopo scaduta la licenza, il comandante del corpo è in dovere di riferirne per la via gerarchica al Ministero.

62. L'ufficiale in licenza che cadendo ammalato desidera essere ammesso in uno spedale militare, ne richiede, per mezzo del comandante del distretto, il direttore degli spedali militari della divisione.

Nei casi urgenti il comandante del distretto può senz'altro autorizzare l'entrata dell'ufficiale allo spedale militare.

63. Durante le giornate di ospedale, l'ufficiale in licenza riceve gli assegnamenti fissati per la licenza della quale fruisce, con obbligo di sottostare al pagamento della diaria stabilita per le giornate di cura.

64. Per recarsi allo spedale e quando ne esce non ha diritto nè a mezzi di trasporto, nè ad indennità di via.

65. Per l'ufficiale che, caduto ammalato sul finire del periodo di licenza concessagli, non può rientrare al corpo, sia egli entrato in uno spedale militare oppure no, il tempo durante il quale rimase ammalato è computato in deduzione del periodo di licenza ordinaria che ancora gli può rimanere a fruire nel biennio. Esaurita l'intiera licenza ordinaria che gli può essere concessa, è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza straordinaria per motivi di salute, a norma dei num. 69 e 70.

§ 10. *Assegnamenti agli ufficiali in licenza.*

66. L'ufficiale che parte in licenza o ne ritorna non ha diritto al trasporto nè per terra, nè per mare, nè ad alcuna indennità.

67. Però l'ufficiale che è richiamato al corpo per ordini generali o speciali del Ministro della Guerra od in forza di disposizioni da esso emanate, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno giusta gli assegnamenti che competono a termini dei regolamenti; non ha però diritto nè al soprassoldo, nè all'indennità di via.

In questo caso, cessati i motivi pei quali fu richiamato, l'ufficiale può ottenere di ripartire per fruire della parte non ultimata della licenza, semprechè per altro non esca dal biennio ed assuma a suo carico le spese per l'andata e pel ritorno.

68. L'ufficiale in licenza ordinaria ha diritto allo stipendio, ai soprassoldi di carica ed alle razioni di foraggio che gli spettano quando è presente al corpo, esclusa l'indennità di mensa fissata per gli ufficiali in servizio presso gl'istituti militari.

69. L'ufficiale in licenza straordinaria per infermità incontrate in servizio o per ferite riportate in servizio, è considerato, quanto agli assegnamenti, come in licenza ordinaria.

70. L'ufficiale in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio, ha diritto soltanto alla metà del proprio stipendio ed alla totalità delle razioni di foraggio.

71. L'ufficiale in licenza straordinaria per affari privati perde tutti i suoi assegnamenti ad eccezione delle razioni di foraggio.

72. L'ufficiale in piccola licenza od in licenza per esercitare i diritti politici o le funzioni inerenti conserva tutti i suoi assegnamenti.

73. È fatta facoltà ai comandanti di corpo ed ai capi di servizio di far corrispondere all'ufficiale in licenza acconti sulle paghe, ragguagliati allo stipendio dei mesi intieri trascorsi in licenza.

74. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, oltrepassa la licenza concessagli, perde il diritto allo stipendio ed ai soprassoldi di carica pel tempo che rimane illegalmente assente, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari e delle pene nelle quali può incorrere per un tal fatto.

75. Se nel biennio gli rimane ancora un qualche periodo di licenza ordinaria da fruire, vanno scontati su questi i giorni dei quali avrà oltrepassata la licenza precedentemente avuta.

§ 11. *Medici militari.*

76. I medici di reggimento che fanno servizio presso un ospedale militare non possono partire in licenza senza previo l'assenso del medico direttore dello spedale stesso.

§ 12. *Impiegati militari.*

77. Quanto è stabilito dal presente regolamento per gli ufficiali è applicabile a tutti i funzionari ed impiegati assimilati di grado agli ufficiali dell'esercito.

PARTE II.
Licenze ai sott'ufficiali, caporali e soldati.

§ 1. *Distinzione delle licenze.*

78. Le licenze per i sott'ufficiali, caporali e soldati sono di quattro specie:

a) *Licenza ordinaria;*
b) *Licenza straordinaria;*
c) *Piccola licenza;*
d) *Licenza per esercitare i diritti politici.*

§ 2. *Licenza ordinaria.*

79. Niun sott'ufficiale, caporale o soldato può essere ammesso a fruire della licenza ordinaria se non dopo compiuti tre anni di servizio.

80. La durata della licenza ordinaria è di 60 giorni per ogni biennio, soggettamente però alle prescrizioni di cui al n. 84, e può esser fruita o tutta in una sola volta, ovvero metà per ciascun anno del biennio.

81. Non può fruire di licenza ordinaria:

a) Il militare che non ha buona condotta o non ha sufficiente istruzione militare;

b) Il caporale ed il soldato che non giustifichino con certificato del proprio sindaco che avranno mezzi di sussistenza durante la licenza;

c) Il militare che non abbia compiuto un anno di servizio dopo la retrocessione o la sospensione dal grado o dopo il ritorno al corpo dalle compagnie di disciplina, dal carcere o da altro luogo di pena.

82 La licenza ordinaria ai sott'ufficiali, caporali e soldati è concessa dai comandanti di corpo e dai capi di servizio rispettivi.

§ 3. *Licenze straordinarie.*

83. Il sott'ufficiale, il caporale ed il soldato, qualunque sia il tempo passato sotto le armi, possono ottenere licenze straordinarie per i seguenti motivi:

a) Per morte di un genitore o della moglie, avvenuta da meno di sei mesi;

b) Per convalescenza dopo grave o lunga malattia;

c) Per convalescenza in seguito a rassegna di rimando;

d) Per determinazione del Ministro della Guerra.

84. La licenza per il motivo di cui alla lettera *a*) non può eccedere i 60 giorni; quella per il motivo accennato alla lettera *b*) non può essere maggiore di 90 giorni.

In ogni caso la durata della licenza straordinaria deve essere tale che la spesa per l'indennità di via per il trasporto sulle ferrovie e sul mare nell'andata e nel ritorno possa essere compensata dalla ritenuta delle competenze durante la licenza.

La durata delle licenze per il motivo indicato alla lettera *c*) varia fra 3 mesi ed un anno.

La durata delle licenze *d*) è stabilita dal Ministro della Guerra.

a) *Licenze per morte di un genitore o della moglie.*

85. La domanda di licenza per la morte di un genitore o della moglie dev'essere corredata da una copia dell'atto di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed esteso conforme al prescritto dall'art. 387 del Codice civile.

b) *Licenza per convalescenza dopo grave o lunga malattia.*

86. Al militare, cui all'escire da grave o lunga

malattia è dai medici dichiarata necessaria una licenza di convalescenza, la licenza stessa è accordata dal comandante del corpo o del distaccamento, se il corpo o il distaccamento, al quale il militare appartiene, è stanziato nella divisione territoriale ov'è lo spedale nel quale il militare è stato curato, od altrimenti dal direttore degli spedali militari della divisione.

87. Se il corpo o distaccamento è nella stessa città che lo spedale ove il militare è stato curato, questi rientra al corpo o distaccamento, munito di una dichiarazione del medico dirigente lo spedale, e viene quindi inviato in licenza dal corpo o distaccamento.

Se il corpo o distaccamento è invece in altra città della Divisione, il direttore degli spedali trasmette al comandante del corpo o distaccamento la dichiarazione del medico direttore, invitandolo a mandare l'opportuno viglietto di licenza, affinchè il militare possa recarsi in licenza, direttamente dallo spedale ov'è ricoverato. Il comandante del corpo o distaccamento può limitare la durata della licenza proposta, ma non può rifiutarla, salvo per gravi considerazioni, che in tal caso deve riferire per la via gerarchica al comandante generale della divisione per le sue decisioni.

La data del biglietto di licenza è posta dal direttore dello spedale.

88. Quando invece il corpo o il distaccamento al quale il militare appartiene è in altra divisione, la licenza di convalescenza è accordata dal direttore degli spedali militari della divisione dietro dichiarazione del medico direttore.

Il direttore degli spedali militari trasmette senza dilazione al comandante del corpo la detta dichiarazione, indicandogli il luogo e la durata della licenza.

89. Il militare curato in uno spedale civile non può ottenere licenza di convalescenza senza prima rientrare al proprio corpo o distaccamento, ovvero passare ad uno spedale militare.

c) Licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando.

90. La licenza per convalescenza dietro rassegna di rimando è concessa e determinata dal comandante generale della divisione, dietro proposta dell'ufficiale rassegnatore.

91. Il militare che ha ottenuto una licenza dietro rassegna di rimando, deve, alla scadenza della medesima, restituirsi al proprio corpo.

Se però non si sente sufficientemente ristabilito in salute per riprendere servizio, 10 giorni prima del termine della licenza egli si presenta, nel capoluogo di circondario, al comandante del distretto, o, in mancanza di questo, al comandante i RR. carabinieri del circondario, per chiedere di essere sottoposto a nuova rassegna di rimando.

Il comandante del distretto o quello dei RR. carabinieri fa visitare il militare da un medico e quindi, secondo che gli sembri giustificabile, oppur no, una nuova rassegna di rimando, lo invia allo spedale della divisione, ovvero al rispettivo corpo, provvedendolo d'indennità di via e del trasporto su ferrovia o sul mare, secondo il caso.

Se il militare è diretto allo spedale, il comandante del distretto deve prevenirne il direttore degli spedali militari della divisione, e il corpo al quale il militare appartiene. Epperò se il militare si è presentato al comandante dei Reali carabinieri del circondario, questi deve notificarne immantinente il comandante del distretto.

Spetta poi al direttore degli spedali di promuovere dal comandante generale della divisione l'ordine per la rassegna di rimando.

92. Il militare, cui lo stato di salute non permettesse di portarsi al capoluogo di circondario, come è prescritto dal numero precedente, deve far pervenire al proprio comandante di corpo le dichiarazioni indicate al numero 125 per la via del comando del distretto, e ciò finchè non sia in grado di adempiere a quanto è stabilito dal numero precedente.

d) *Licenza straordinaria per determinazione del Ministro della Guerra.*

93. Il Ministro della Guerra può ordinare a tutti i corpi dell'esercito od a parte di essi di mandare in licenza straordinaria per un determinato numero di giorni un numero parimente determinato d'uomini, e dà all'uopo le occorrenti istruzioni.

§ 4. *Piccola licenza.*

94. La piccola licenza può essere concessa a qualunque sott'ufficiale, caporale o soldato che abbia buona condotta.

È altresì accordata a quei militari che fossero chiamati a comparire in giudizio in causa civile.

95. La durata della piccola licenza varia da 1 a 15 giorni.

96. Le piccole licenze sono concesse dai comandanti di corpo, e dagli ufficiali superiori e capitani comandanti di distaccamento.

97. I comandanti di corpo possono delegare anche agli ufficiali subalterni comandanti di distaccamento l'autorità di concedere piccole licenze ai proprii dipendenti.

§ 5. *Licenza per esercitare i diritti politici.*

98. Le disposizioni dei n. 32 a 36 del presente regolamento sono applicabili ai sott'ufficiali, caporali e soldati, che siano elettori politici.

§ 6. *Licenza straordinaria speciale agli attendenti.*

99. L'ufficiale che, recandosi in licenza, conduce seco i suoi cavalli, può ottenere dal comandante di corpo di farsi seguire dal proprio attendente.

100. All'attendente è in tal caso concessa una licenza, che può durare quanto quella dell'ufficiale e che va considerata, riguardo agli assegnamenti, come licenza straordinaria.

101. Gli ufficiali che, avendo razioni di foraggio ed essendo provvisti di cavalli, vengono posti in disponibilità, od in aspettativa, possono conservare i loro attendenti per due mesi, nel qual tempo questi sono considerati, quanto agli assegnamenti, come in licenza ordinaria.

§ 7. *Licenza per l'estero.*

102. La licenza di qualsiasi specie per l'estero non può essere concessa che dal Ministro della Guerra, al quale spetta mandare l'autorizzazione per il rilascio del passaporto.

103. Le domande per licenze all'estero dei sott'ufficiali, caporali e soldati sono fatte dai comandanti dei corpi direttamente al Ministero della Guerra.

§. 8. *Licenze ai soldati delle compagnie di disciplina.*

104. Non può essere concessa nè licenza ordinaria, nè piccola licenza ai soldati delle compagnie di disciplina.

105. Possono ottenere licenze straordinarie, a mente del precedente numero 83, i soldati delle compagnie di disciplina speciali, ma ne sono esclusi quelli delle compagnie di punizione.

106. Per assoluto bisogno di convalescenza dopo grave e lunga malattia, o per convalescenza in seguito a rassegna di rimando, i soldati di qualsiasi classe delle compagnie di disciplina possono ottenere licenze di convalescenza a mente dei precedenti numeri 86 e 90.

(*Continua*)

Essendo occorsa una inesattezza nella pubblicazione del seguente R. decreto fattasi il 13 corrente ottobre, essa viene rinnovata.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33, sul trasferimento della sede del Governo in Roma:

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità estesa in Roma con Nostro decreto 17 novembre 1870, n. 6000;

Visto il voto della Commissione tecnica governativa di che agli articoli 3 e 5, lettera *A* ed *M* del regolamento per la esecuzione della legge predetta sul trasporto della capitale approvato con Nostro decreto 3 febbraio 1871, n. 36, dal quale voto risulta come non bastando al servizio dello Stato i conventi già espropriati in Roma con precedenti Nostri decreti occorre occupare quello di Sant'Andrea al Quirinale appartenente al Noviziato della Compagnia di Gesù, come il più adatto agli usi ai quali vuol destinarsi;

Ritenuto che il Collegio Latino Americano ivi residente non vi fu che precariamente installato potendo d'altronde trovarsi opportuna sede in qualche altro edificio e quindi anche il locale da esso ora occupato va soggetto ad espropriazione non vestendo alcun carattere di proprietà estera;

Ritenuta l'urgenza di valersi delle facoltà date al Governo dalla precitata legge sul trasferimento della capitale;

Ritenuto infine che importa provvedere anche riguardo all'edifizio da espropriare alle esigenze del servizio religioso, alla conservazione delle biblioteche, musei, archivi, ed altri oggetti di antichità che vi si rinvenissero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È espropriato per causa di pubblica utilità e per servizio pubblico dello Stato,

Il convento di Sant'Andrea al Quirinale appartenente al Noviziato della Compagnia di Gesù posto nella città di Roma e designato nell'unito tipo firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Art. 2. Il Governo prenderà possesso dell'accennato immobile nel termine di giorni quindici decorrenti dalla data della notificazione del presente decreto.

Art. 3. Con successivo Nostro decreto verrà autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico della rendita 5 per cento da darsi in corrispettivo al Corpo morale espropriato a termini dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1871 osservate le altre prescrizioni stabilite dalla legge medesima.

Art. 4. Con speciale disposizione Ministeriale sarà assegnata dopo l'occupazione la parte dei locali che occorresse di conservare per il servizio della chiesa; e sarà provveduto alla conservazione degli oggetti di arte, di antichità, delle biblioteche, musei, archivi, ed altri stabilimenti scientifici che si trovassero negli accennati edifici.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia, e della Pubblica Istruzione per ciò che rispettivamente può riguardarli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, 9 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA
istituita in virtù del decreto 3 febbraio 1871, n. 36, (Serie 2ª) pel trasferimento della sede del Governo in Roma

Visto il Regio decreto 9 ottobre corrente, registrato alla Corte dei conti nel successivo giorno 13 al registro 65, decreti amministrativi, foglio 376, col quale è espropriato il convento di Sant'Andrea al Quirinale del Noviziato della Compagnia di Gesù;

Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Visto l'atto giudiziario, in forza del quale il detto Regio decreto venne notificato agli espropriati offrendosi loro la rendita attribuita all'immobile espropriato;

Visto l'articolo 5, lettera *M*, del regolamento succitato 3 febbraio 1871,

Notifica

A chiunque possa avervi interesse pegli effetti, ed a norma delle prescrizioni di che nell'art. 52 e seguenti della legge sulla espropriazione pubblicata in Roma col Regio decreto 17 novembre 1870, n. 6000, che, salvo le risultanze della finale constatazione di quell'immobile da eseguirsi con ministerio di perito giudiziario e di notaio, la rendita come sopra offerta è di lire 16,801 32.

Il Presidente
CAPPA.

Il Segretario
BERGAMEE.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza dell'8 ottobre 1871 fatte le seguenti disposizioni:

Mensingher cav. Carlo, luogotenente colonnello nell'arma del genio, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Malvani cav. Cesare, luogotenente colonnello nell'arma del genio, nominato direttore dell'arma stessa in Messina.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha in udienza del 27 settembre 1871 fatta la seguente disposizione:

Marvuglia Giovanni, aiutante contabile di 1ª classe del genio militare,
Traina Antonino, id. di 2ª id.,
Cocco Giuseppe, id. id. id.,
Alasia Giuseppe, id. id. id.,
Giuliani Domenico, id. id. id.,
È loro accordato l'aumento del decimo dello stipendio a tenore dell'art. 31 del Regio decreto 5 giugno 1865.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 24 ottobre 1871 il notaio Lugli Eugenio di Modena è stato accreditato presso quella prefettura per le autenticazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

MINISTERO DELL'INTERNO
Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico visitatore di quinta categoria presso l'ufficio sanitario di Chieti coll'annuo assegno di lire 500, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a forma del regolamento approvato con decreto 1º marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, a tutto il 15 novembre 1871, le loro istanze corredate dei documenti indicati all'articolo 2º del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Roma, addì 23 ottobre 1871.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
SENSALES.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Il compimento della grande opera del traforo del Cenisio ed il trasferimento della sede del Governo a Roma rendendo necessario un riordinamento generale degli orarii delle ferrovie italiane, le Società concessionarie delle ferrovie medesime presentarono al Ministero dei Lavori Pubblici un progetto di nuovo orario il quale venne esaminato dai funzionarii del Governo per riconoscere se esso fosse tale da soddisfare a tutte le esigenze del pubblico interesse. Ed in questa occasione si presero a nuovo esame anche gli orarii delle corrispondenze internazionali colla Germania e coll'Austria per le due vie del Brennero e del Semmering per vedere se essi fossero suscettibili di qualche modificazione nello scopo di agevolare le relazioni dell'Italia coi paesi settentrionali d'Europa.

In seguito a conferenze tenute coi rappresentanti delle diverse Società ferroviarie e dopo i più maturi studii dei funzionarii del Governo, il Ministero dei Lavori Pubblici ha determinato l'orario dei treni internazionali nel modo che apparisce dai seguenti quadri nei quali è pur compresa la linea da Genova alla frontiera francese presso Ventimiglia che potrà essere tra breve aperta al pubblico.

Confrontando questo nuovo orario con quelli attualmente in vigore si scorge che, indipendentemente dal risparmio di tempo derivante dall'apertura della nuova linea del Cenisio attraverso le Alpi, si ottengono sensibili miglioramenti nelle comunicazioni tra le principali città d'Italia.

Il treno internazionale di Francia (via Cenisio) partendo da Torino alle 6 40 pom., ed arrivando a Bologna alle 12 56 antimeridiane, proseguirà per le due vie di Firenze e di Falconara in destinazione di Roma ove giungerà per la prima di dette vie alle ore 2 23 e per l'altra alle ore 1 3 pom.; perciò fra Torino e Roma si otterrà un risparmio di ore 12 25 per la via di Falconara e di ore 11 5 per la via di Firenze, in confronto dell'orario dell'attuale treno internazionale che partendo da Torino alle 12 30 antimeridiane non arriva a Roma che alle 7 18 ant. del giorno successivo.

Per le corrispondenze fra Torino e Firenze che ora impiegano 12 ore e mezzo nel tragitto e che saranno invece trasportate in ore 10 36 si otterrà il vantaggio di ore 1 e minuti 54.

Il detto treno internazionale proseguendo per la via di Falconara e Foggia fino a Napoli arriverà in quella città alle ore 7 40 pom. del giorno successivo, impiegando così da Torino a Napoli ore 25 con risparmio di ore 9 45 sull'orario attuale, e rendendo possibile, stante l'ora del suo arrivo, la distribuzione delle lettere della Francia e dell'Alta Italia nella sera stessa.

E siccome il servizio postale marittimo per la Sicilia sarà regolato in modo che le partenze da Napoli per Palermo abbiano luogo alle ore 10 pom. e gli arrivi alle ore 4 pom. del giorno successivo, le corrispondenze da Torino a Palermo saranno trasportate in ore 45 20 con un risparmio di ore 17 30 sull'attuale servizio nazionale ed internazionale.

Lo stesso treno internazionale diramandosi da Foggia arriverà a Brindisi alle ore 7 50 pom. impiegando da Torino a Brindisi ore 25 10, mentre col servizio ordinario attuale s'impiegano ore 35 circa, d'onde un risparmio di ore 9 50.

Saranno pure vantaggiate col nuovo orario le città di Genova, Milano e Venezia per le corrispondenze provenienti dalla Francia perchè queste, arrivando attualmente a Torino alle ore 11 10 pom., giungono a Genova alle ore 8 25 ant., a Milano alle ore 9 52 ant., a Venezia alle ore 12 34 pom. del giorno seguente mentre col nuovo orario le dette corrispondenze proseguiranno per Genova e Milano la sera stessa del loro arrivo a Torino e quindi potrà esserne anticipata la distribuzione nel mattino successivo. E di questa anticipazione godrà pure la città di Venezia perchè le corrispondenze vi arriveranno alle 8 ant. anzichè alle 12 34 pom.

Nella direzione dal Sud al Nord dell'Italia il risparmio di tempo non sarà tanto notevole perchè il treno internazionale in destinazione della Francia per la via del Cenisio sarà meno celere sul territorio italiano di quello in senso inverso; non essendovi il tornaconto di ritardarne la partenza da Roma, nè la necessità di affrettarne l'arrivo alla frontiera ove la partenza per Parigi coi treni francesi non verrebbe anticipata, motivo questo per cui il Ministero non ha creduto necessario di richiedere alla Società delle ferrovie romane di effettuare nel senso opposto il nuovo treno stabilito da Foligno a Roma per utilizzare il risparmio di tempo offerto dalla linea di Falconara, lasciando tuttavia alla Società stessa la facoltà di valersi del materiale di ritorno per un treno qualunque.

Benchè però, come sovra si disse, il risparmio di tempo pel treno di ritorno verso la Francia sia minore di quello che presenta il treno della Francia verso l'Italia si otterrà tuttavia un sensibile miglioramento in confronto dell'orario attuale, come appare dalle seguenti indicazioni.

Le corrispondenze per la Francia partono ora da Napoli (via Foggia) alle 6 50 pomeridiane, da Roma alle 10 10 pomeridiane, da Firenze alle 5 5 pomeridiane, da Bologna alle ore 10 15 pom., da Venezia alle 4 45 pom., da Milano alle 9 5 pom. per la via di Piacenza

Invece col nuovo orario le stesse corrispondenze potranno partire da Napoli alle 6 15 antimeridiane, da Roma alle 11 antim., da Firenze alle 8 50 pom., da Bologna alle 1 40 antimerid. da Venezia alle 7 55 pom. e da Milano alle 6 antimeridiane mediante il passaggio per quella città del treno internazionale proveniente da Roma.

E la città di Genova godrà essa pure di un sensibile risparmio perchè in luogo di partire alle 6 25 pom. le corrispondenze per la Francia potranno partire alla mezzanotte col nuovo treno stabilito dal Governo nello intento di mettere quel porto italiano in corrispondenza col treno internazionale che parte da Torino alle ore 9 30 antim. e che offre per la Francia settentrionale un sensibile vantaggio in confronto della linea di Marsiglia.

Il treno internazionale fra l'Italia e la Germania per il Brennero partendo da Verona alle 2 7 pom. arriverà a Bologna alle 12 45 ant., a Firenze alle 5 16 antim., a Roma alle 1 3 pom. per la via di Falconara, a Napoli (Via Foggia) alle 7 40 pom. col risparmio di ore 1 25 per Bologna, di ore 2 5 per Firenze, di ore 4 37 per Roma, di ore 10 1 per Napoli (Via Roma) e 13 30 (Via Foggia). E mediante il treno notturno come sovra stabilito dal Governo tra Genova ed Alessandria la prima di quelle città avrà un'immediata coincidenza col treno internazionale pel Brennero perchè le corrispondenze partite da Genova alla mezzanotte potranno arrivare per la linea di Alessandria-Torreberetti alle 8 55 del mattino successivo a Milano prima della partenza del treno che corrisponde a Verona con quello in destinazione della Germania.

Col nuovo orario il tragitto da Berlino, Ostenda, Vienna, Parigi e Londra alle principali città d'Italia si farà nel tempo seguente:

	Da Berlino (Via Brennero) Ore	Da Ostenda (Via Brennero) Ore	Da Vienna (Via Semmering) Ore	Da Parigi (Via Cenisio) Ore	Da Londra (Via Cenisio) Ore
A Venezia	42,30	50, »	22,40	35,20	48,20
» Milano	43,10	50,40	32,35	26, 5	39, 5
» Torino	47,18	54,48	38,55	21,30	34,30
» Genova	49, »	56,31	40,30	26,51	39,51
» Bologna	46,35	54, 5	27,55	28,16	41,16
» Firenze	54,46	62,16	35,30	32,36	45,36
» Roma	62,30	70, »	48,20	40,23	53,23
» Napoli	69,10	76,40	57, »	47, »	60, »

Nel senso inverso il tragitto si effettuerà come segue:

	A Berlino (Via Brennero) Ore	A Ostenda (Via Brennero) Ore	A Vienna (Via Semmering) Ore	A Parigi (Via Cenisio) Ore	A Londra (Via Cenisio) Ore
Da Venezia	45,10	46,26	22,38	35, »	45,45
» Milano	45,25	46,41	32,56	24,55	35,40
» Torino	49, 5	50,21	40,26	21,25	32,10
» Genova	55,35	56,51	38,23	30,55	41,40
» Bologna	49,55	51,11	29,53	29,15	40, »
» Firenze	58,45	60, 1	34,53	34, 5	44,50
» Roma	68,35	69,51	47,23	43,55	54,40
» Napoli	73,15	74,31	55,18	48,40	59,25

Da quanto precede risulta chiaramente che col nuovo orario tutte le corrispondenze internazionali rimarranno avvantaggiate non solo per l'apertura della nuova linea del Cenisio (la quale offre un risparmio di oltre 5 ore in confronto della ferrovia Fell), ma eziandio per la migliore distribuzione e per la maggiore celerità dei treni sulle linee italiane mercè cui saranno anche accelerate le comunicazioni fra le principali città del Regno.

Ciò non ostante si ha motivo di credere che siano possibili altri considerevoli miglioramenti tanto nelle corrispondenze internazionali quanto in quelle interne e nello scopo di ottenerli il Ministero dei Lavori Pubblici ha determinato di affidare ad una speciale Commissione, composta di funzionari tecnici ed amministrativi, l'incarico di studiare le riforme che si potranno introdurre negli orarii dei treni sulle ferrovie italiane per migliorare le comunicazioni interne ed internazionali, tenuto conto di tutte le difficoltà che può presentare un diverso ordinamento dei treni sotto il rapporto ferroviario e delle esigenze del servizio pubblico che maggiormente importa di soddisfare.

La suddetta Commissione, instituita con Ministeriale decreto 7 corrente ottobre, dovrà presentare nel termine di sei mesi il risultato dei suoi studii e siccome trattasi di sciogliere uno de' più ardui problemi del servizio ferroviario il Ministero dei Lavori Pubblici ha fiducia che il pubblico (il quale ha dimostrato di preoccuparsi della grave questione degli orarii) vorrà contribuire colle sue osservazioni ad agevolare il còmpito della suddetta Commissione, facendole conoscere i bisogni che non sono ancora soddisfatti cogli attuali orarii e gl'inconvenienti che questi presentano.

QUADRO Nº 1.
Treni internazionali colla Francia per la via del Cenisio.

Treno dalla Francia per l'Italia.

Londra	partenza	»	7 40 ant.
Parigi	arrivo	»	6 30 pom.
Id.	partenza (ore di Francia)		8 40 »
Modane	arrivo (id.)		1 20 »
Id.	partenza (ore italiane)		2 40 »
Torino	arrivo (id.)		6 10 »
Torino	partenza per Genova	ore	6 55 » pom.
Id.	partenza per Milano	»	6 40 » (via Vigevano)
Genova	arrivo	»	11 31 »
Milano	id.	»	10 45 » (via Vigevano)
Venezia	id.	»	8 » ant. (via Bologna)

ROMA.

Via Firenze.

Torino	partenza	ore	6 40 pom.
Bologna	arrivo	»	12 56 ant.
Id.	partenza	»	1 16 »
Firenze	arrivo	»	5 16 »
Id.	partenza	»	5 31 »
Foligno	arrivo	»	10 11 »
Id.	partenza	»	10 26 »
Roma	arrivo	»	2 23 pom.

Via Falconara.

Torino	partenza	ore	6 40 pom.
Bologna	arrivo	»	12 50 ant.
Id.	partenza	»	1 26 »
Falconara	arrivo	»	5 16 »
Id.	partenza	»	5 31 »
Foligno	arrivo	»	8 51 »
Id.	partenza	»	9 6 »
Roma	arrivo	»	1 3 pom.

NAPOLI.

Via Foggia.

Torino	partenza	ore	6 40 pom.
Bologna	arrivo	»	12 56 ant.
Id.	partenza	»	1 26 »
Falconara	arrivo	»	5 16 »
Id.	partenza	»	5 18 »
Foggia	arrivo	»	1 30 pom.
Id.	partenza	»	2 — »
Napoli	arrivo	»	7 40 »

Treno dall'Italia per la Francia.

Venezia	partenza	ore	7 55 pom.
Genova	partenza	»	12 — di notte

ROMA.

Via Firenze.

Roma	partenza	ore	11 — ant.
Foligno	arrivo	»	3 18 pom.
Id.	partenza	»	3 26 »
Firenze	arrivo	»	8 12 »
Id.	partenza	»	8 50 »
Bologna	arrivo	»	1 20 ant.

Via Falconara.

Roma	partenza	»	11 — ant.
Foligno	arrivo	»	3 18 pom.
Id.	partenza	»	3 40 »
Falconara	arrivo	»	7 14 »
Id.	partenza	»	8 45 »
Bologna	arrivo	»	1 — ant.

NAPOLI.

Via Foggia.

Napoli	partenza	ore	6 15 ant.
Foggia	arrivo	»	11 45 »
Id.	partenza	»	12 10 pom.
Falconara	arrivo	»	8 30 »
Id.	partenza	»	8 45 »
Bologna	arrivo	»	1 — ant.
Bologna	partenza	ore	1 40 ant.
Piacenza	arrivo	»	4 25 »
Id.	partenza	»	4 30 »
Milano	arrivo	»	5 51 »
Id.	partenza	»	6 — »
Torino	arrivo	»	9 10 »
Id.	partenza	»	9 30 »
Modane	arrivo (ore italiane)	»	12 55 pom.
Id.	partenza (ore francesi)	»	12 45 »
Parigi	arrivo	»	6 55 ant.
Id.	partenza	»	7 40 »
Londra	arrivo	»	5 40 pom.

QUADRO Nº 2.
Treni internazionali colla Francia per la via di Marsiglia.

Parigi	partenza	(ore franc.)	ore	11 — ant.
Marsiglia	id.	(id.)	»	8 — »
Ventimiglia	arrivo	(id.)	»	4 5 pom.
Id.	partenza	(ore ital.)	»	5 35 »
Genova	arrivo	(id.)	»	9 45 »
Genova	partenza		»	8 5 ant.
Ventimiglia	arrivo	(ore ital.)	»	12 15 pom.
Id.	partenza	(ore franc.)	»	12 20 »
Marsiglia	arrivo	(id.)	»	8 53 »
Parigi	id.	(id.)	»	6 — »

QUADRO Nº 3.
Treni internazionali colla Germania (Via Brennero).

Amsterdam	partenza	ore	2 40 pom.
Bruxelles	»	»	5 40 »
Ostenda	»	»	3 — »
Colonia	»	»	11 30 »
Berlino	»	»	10 30 »
Francoforte sul Meno	»	»	11 5 ant.
Monaco	»	»	9 50 »
Rosenheim	»	»	11 40 »
Innsbruck	»	»	4 — »
Verona	arrivo	»	1 20 pom.
Id.	partenza	»	2 7 »
Padova	arrivo	»	3 55 »
Id.	partenza	»	9 20 »
Bologna	arrivo	»	12 45 ant.
Firenze	»	»	5 15 »
Roma (via Firenze)	»	»	2 23 pom.
Id. (via Falconara	»	»	1 3 »
Napoli (via Foggia)	»	»	7 40 »
Brindisi (via Foggia)	»	»	6 30 »
Brindisi (via Foggia)	partenza	»	6 10 ant.
Napoli (via Foggia)	»	»	6 20 »
Roma (vie Firenze e Falconara)	»	»	11 — »
Firenze	»	»	8 50 pom.
Bologna	»	»	2 — ant.
Padova	arrivo	»	6 25 »
Id.	partenza	»	7 — »
Verona	arrivo	»	9 28 »
Id.	partenza	»	2 12 pom.
Innsbruck	arrivo	»	11 23 »
Rosenheim	»	»	3 10 ant.
Monaco	»	»	5 — »
Francoforte	»	»	4 45 pom.
Berlino	»	»	7 35 ant.
Colonia	»	»	10 — pom.
Ostenda	»	»	8 51 ant.
Bruxelles	»	»	5 — »
Amsterdam	»	»	2 5 pom.

QUADRO Nº 4.
Treni internazionali coll'Austria. (Via Semmering).

Vienna	partenza	ore	7 — ant.
Nabresina	arrivo	»	9 5 pom.
Id.	partenza	ore	10 40 »
Mestre	arrivo	»	5 17 ant.
Venezia	»	»	5 40 »
Milano	»	»	3 45 pom.
Bologna	»	»	10 54 ant.
Firenze	»	»	6 30 pom.
Roma (via Firenze)	»	»	7 18 ant.
Napoli (via Foggia)	»	»	4 — pom.
Genova (via Milano Voghera)	»	»	11 31 »
Torino	»	»	9 55 »

Napoli (via Roma) ...	partenza	»	2 15 pom.
Roma (via Firenze)...	»	»	10 10 »
Firenze	»	»	10 40 ant.
Bologna	»	»	3 40 pom.
Genova (via Vigevano)	»	»	7 10 ant.
Torino	»	»	5 10 »
Milano	»	»	12 40 pom.
Venezia	»	»	10 55 »
Mestre	»	»	11 14 »
Nabresina	arrivo	»	6 34 ant.
Id.	partenza	»	7 34 »
Vienna	arrivo	»	9 36 pom.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(3ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863 n. 1270 si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle due polizze di deposito infradesignate, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza n. 214 emessa il 5 febbraio 1864 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze pel deposito della somma di L. 329 28 fatto dal beneficio dei Puglianti per mano del canonico Lorenzo Pellegrini di Prato a titolo di rinvestimento del grosso laudemio per l'allivellazione fatta del podere posto in Tobbiana di proprietà di detto beneficio.

Polizza n. 3443 emessa il 23 aprile 1867 dalla Cassa dei depositi e dei prestiti di Firenze pel deposito della somma di L. 550, fatto dal municipio di Recanati a garanzia del contratto 31 dicembre 1866 stipulato coll'Amministrazione delle Poste italiane pel servizio del trasporto dei dispacci postali tra quella città e la stazione ferroviaria di Porto Recanati.

Firenze, 18 agosto 1871.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto, per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA.

Seguito della seduta serale del 20 ottobre 1871.

Il prof. *Baccelli* crede che dalle dichiarazioni del Laura risulti abbastanza chiaro l'intendimento della Commissione circa il programma; esso è il risultato dell'accordo di tutti i professori, è la carta che deve tracciar loro la via; ma perchè meglio si comprenda ne dà un esempio prendendo a base l'Istituto anatomico, nel quale sarebbe stabilito che la lezione, per esempio, sui comuni tegumenti, del professore di anatomia descrittiva, dovrebbe andar di conserva con quella sulle regioni esterne del corpo, del professore di anatomia topografica, coll'altra sulle indagini microscopiche del sistema dermico, del professore di istologia; e non altrimenti da questi dovrebbe procedere il professore di anatomia comparata.

Anche il dottor *Rey* dice che i programmi non escludono la più ampia libertà d'insegnamento; ma sono fatti soltanto per stabilirne la unità.

Parla quindi delle Università del Belgio; ne espone l'organamento, i rapporti che hanno col Governo e colle altre autorità; parla anche delle Università di Germania. La libertà d'insegnamento è amplissima in questi due paesi, eppure nelle loro Università avvi uniformità di organamento.

Il prof. *Toscani* teme, e perciò non vorrebbe la esorbitante supremazia del preside dell'Istituto.

Seguono altre considerazioni sulla questione generale, dopo di che, chiestane la chiusura, il Presidente mette ai voti ogni e singolo articolo.

Il primo è approvato.

Si passa al secondo sul quale il Madruzza esprime il parere che la separazione degl'Istituti sia un'illusione, e che tolga all'insegnamento quella unità tanto implorata dal progetto stesso.

Dopo qualche altra osservazione del professore *Gentili* e del *Du Jardin* relativa alla dipendenza delle Università dal Governo o dalla Provincia, il presidente mette ai voti il 2° articolo ed è approvato.

Sull'articolo 3° che tratta del conferimento per esame delle cattedre sorgono contrarie opinioni.

Il dott. *Zucchi* non crede contemplato il caso di un uomo insigne e di meriti superiori il quale non si avventurerebbe ad un esame. Dice che la legge attuale molto giustamente considera questa possibilità.

Alcuni vorrebbero si specificassero nell'articolo gli esami per titoli, sotto i quali potrebbero allora comprendersi i meriti incontestabili ed universalmente conosciuti di qualche celebrità.

Il *Berti* si oppone a questo emendamento e dice che mentre non nega che anche nei pubblici esperimenti non possa pur troppo insinuarsi l'arbitrio, però l'esame per titoli se lascerebbe aperta la porta alle celebrità, non la chiuderebbe però all'intrigo, e si correrebbe il rischio di avere professori che ne sanno meno degli scolari.

Il *Laura* vorrebbe aggiunto un articolo successivo che contemplasse il caso delle celebrità.

Torre vorrebbe salvi i titoli e i diritti acquisiti.

Il *Coletti* fa osservare che gli sembra superflua una questione di dettaglio, giacchè la Commissione non presenta che un progetto molto generico, nè si tratta perciò di approvare un paragrafo di legge.

Il dott. *Tuccimei* e il dott. *Orsi* fanno qualche altra riflessione e in seguito l'articolo viene approvato come la Commissione lo ha redatto.

Il 4° e 5° sono approvati senza discussione.

Il 6° viene approvato previe alcune spiegazioni date dal dott. Rey al dott. Festler sui programmi d'Istituto rispetto ai docenti privati.

L'art. 7 è soppresso dietro proposta del *Coletti* il quale considera che la Commissione non potendo sulla durata degli studi presentare un giudizio assoluto, sia più dicevole lasciarlo in disparte come superfluo.

All'articolo 8 che tratta degli esami il *Festler* vorrebbe si parlasse anche di un giurì di esaminatori, sembrandogli un grande inconveniente quello degli esami dati dai professori stessi dello Istituto.

Contro la promulgazione preventiva della tesi, e contro il metodo attuale degli esami parlano i professori *Laura, Toscani, Ratti*. Il *Laura* è d'avviso che secondo quel regolamento è tolta ogni autorità agli esaminatori.

Facendo notare il presidente come queste questioni di dettaglio non possano formar parte di un progetto che delinea a grandi tratti un metodo di studi, mette ai voti l'articolo ed è approvato.

Nel 9° articolo il *Coletti* vorrebbe aggiungere la parola *comprensivo* all'ultimo inciso, il quale verrebbe così modificato: *come ultimo comprensivo innanzi l'esercizio.*

Accettato dalla Commissione l'emendamento Coletti, l'articolo per intero viene quindi approvato.

Il 10° e l'11° passano senza discussione.

Sul 12° articolo, che tratta delle vacanze parlano i dott. *Muzzarelli, Laura, Gentili, Du Jardin, Castiglioni*. Da alcuni si vorrebbe addirittura precisare le vacanze limitandone il numero più che sia possibile. Ad altri sembra che accennando al Calendario civile si fa nota già l'intenzione della Commissione che è quella di diminuire il numero delle vacanze. A meglio chiarire però il pensiero della Commissione viene proposto di modificare l'articolo così: « Nell'intento di togliere le soverchie vacanze, queste vengono indicate dal Calendario civile. » Accettato l'emendamento, l'articolo è approvato.

Previe poche osservazioni sulle vacanze annuali, delle quali si fa parola all'articolo 13, questo viene approvato.

A proposito del 14° articolo il prof. *Cardona* vorrebbe sapere dalla Commissione se negli Istituti vi sono comprese le biblioteche; in questo caso manifesta la necessità che esse siano aperte nelle ore della sera e tutti i giorni non escluse le feste, avendo veduto con meraviglia in molte delle principali città d'Italia essere disconosciuta simile necessità.

Nell'articolo 15 il prof. *Coletti* amerebbe venisse specificato il numero dei membri componenti la Commissione esaminatrice degli alunni.

Il dottor *Castiglioni* vorrebbe si dicesse Commissione di professori speciali.

Viene accettato l'emendamento Castiglioni, dopo di che l'articolo è pure approvato.

Il dottor *Mattioli*, riguardo all'art. 16, domanda alla Commissione quali furono i criteri direttivi che fecero stabilire a 5 anni la durata degli aiuti e di più la loro riconferma. Egli disapprova la durata di 5 anni come troppo lunga. Non gli pare tanto lusinghiera la posizione dell'aiuto da poter sperare che esso vi duri.

I professori *Ratti* e *Gentili* sostengono la necessità che l'aiuto sia di lunga durata.

Il dottor *Muzzarelli* propone un triennio come emendamento.

Il dottor *Ciniselli* appoggia la proposta Muzzarelli ed a questo proposito esprime il desiderio che siano anche ridotti da tre a due anni i corsi degli assistenti degli ospedali.

Tuccimei fa distinzione se trattisi di aiuto per coadiuvare soltanto il professore, o per aprire una via di perfezionamento ai giovani. Nel primo caso appoggierebbe il parere della Commissione, nel secondo crede che sarebbero bastanti 3 anni.

Il Presidente manda ai voti l'articolo, ed è approvato, come pure si approvano senza discussione i successivi 17, 18 e 19.

Terminata la discussione degli articoli, i professori *Pepere* ed *Orsi* chiedono al relatore alcuni schiarimenti a proposito del giurì di esame e della distribuzione dei corsi e il prof. *Baccelli* promette di rispondere nella seduta successiva allorchè la Commissione avrà completato il suo piano.

Il Presidente fa noto ai delegati che nella seduta dell'indomani avrà luogo la nomina della Commissione esecutiva. Prega quindi i soci ad esaminare le proposte *extra ordinem*, che furono già distribuite a stampa, perchè dovendole discutere nelle sedute successive è bene abbiano tempo a pensare quali vogliono preferire.

La seduta è sciolta alle 11.

DIARIO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino, nel suo foglio del 21 ottobre, scrive: Le molteplici sollecitazioni, dirette al governo imperiale, per indurlo a procedere energicamente nell'Alsazia-Lorena, non devieranno in alcuna guisa il governo. A questo non vien meno la perspicacia nè la fermezza. Tuttavia, perchè desso è forte, e non tratta esso le cose senza un piano prestabilito, ma prosegue un sistema meditato, perciò, nel governo delle riconquistate provincie, il governo imperiale è nel caso di procedere col mezzo della benevolenza, la quale, essendo più efficace della forza brutale, indurrà l'Alsazia-Lorena a ritornar tedesca con tutto il cuore.

Riguardo alla sovvenzione per la ferrovia del Gottardo, il Consiglio federale germanico autorizzò il cancelliere imperiale a presentare al Reichstag un progetto di legge col quale si accordano al governo imperiale pieni poteri per aderire al trattato italo-svizzero del 15 ottobre 1869, assegnando, per la esecuzione del medesimo, una sovvenzione di venti milioni di lire.

I giornali di Vienna e di Pesth, che in questi giorni affermavano l'esistenza di una crisi ministeriale, ora asseriscono che questa è terminata in seguito di una transazione operatasi nel seno del gabinetto; alla quale transazione avrebbe efficacemente cooperato anche il presidente del ministero ungarese, conte Andrassy.

La *Neue Freie Presse* annunzia che gli introiti delle imposte indirette hanno dato alle finanze austriache un soprappiù di 12 milioni di fiorini sulle previsioni del governo; talmente che non sarà più necessario di ricorrere a un prestito prima del prossimo dicembre.

Il *Journal Officiel* in data del 22 contiene una nota così concepita: « In seguito allo scambio delle ratifiche della convenzione negoziata dal ministro delle finanze, l'armata tedesca ha ricevuto da Berlino l'ordine di sgombrare i sei dipartimenti dell'Aisne, dell'Aube, della Côte-d'Or, della Haute-Saône, del Doubs e del Jura. La quarta divisione al Sud e la divisione bavarese, all'Ovest, cominciano oggi stesso 21 ottobre il loro movimento di ritirata. »

Lo stesso foglio reca un ordine generale del ministro della guerra destinato a porre un termine alla quantità di lettere e di opuscoli scritti da militari per protestare contro le deliberazioni della Commissione per la revisione dei gradi. Tali pubblicazioni vengono considerate dal ministro come atti di indisciplina e vengono tanto più lamentate in quantochè nella maggior parte dei casi esse non hanno per oggetto che questioni personali. Il ministro ordina che per l'avvenire qualsia militare, senza distinzione di grado, pubblichi un opuscolo o diriga ai giornali una lettera senza esservi autorizzato, venga punito con 30 giorni d'arresto di rigore, e, nel caso di recidiva, venga immediatamente posto fuori d'attività.

Il Consiglio d'inchiesta per le capitolazioni ha tenute già varie sedute al ministero della guerra in Parigi sotto la presidenza del maresciallo Baraguay d'Hilliers. Però non ha ancora assunto in esame alcuno degli ufficiali che devono comparirgli dinanzi. Finora la Commissione non si è occupata che dell'ordine dei suoi lavori e di raccogliere i documenti relativi. Nel numero di tali documenti dicesi che figurino quelli che costituiscono gli archivi dell'esercito di Metz. Oggimai le disposizioni preliminari sono quasi ultimate e da un giorno all'altro comincieranno ad udirsi le spiegazioni degli accennati ufficiali d'ogni grado.

Dopo le spiegazioni date dal ministro spagnuolo della *gubernacion*, fu presentato al Congresso, nella seduta del 19 ottobre, un ordine del giorno motivato per proporre un voto di fiducia al ministero.

La Camera, per votazione nominale, diede 193 voti al governo contro 27 contrari.

Le ultime notizie telegrafiche di Costantinopoli, colla data 21 ottobre, recano la nomina di Mustapha Fazil pascià a ministro della giustizia, in luogo di Ruchdi pascià; e quella di Namyk pascià a presidente del Consiglio di Stato, in luogo di Kiamyl pascià. Si crede che Mustapha-Fazil pascià recherà ad effetto le riforme, ch'egli stesso aveva nell'anno scorso proposte nell'amministrazione della giustizia.

A Copenaghen, il ministro delle finanze, nel giorno successivo all'apertura della sessione legislativa, ha presentato alle Camere una serie di progetti di legge, il più importante dei quali è la legge finanziaria pel 1872. Le rendite pel prossimo esercizio sono estimate ascendere alla cifra di risdalleri 22,200,297; ma il disavanzo, che risulta dalle cifre generali del bilancio, proviene dal trovarsi nel capitolo delle spese inscritti tre milioni di biglietti di credito emessi nel mese di agosto 1870, e di cui il governo ha divisato di liberarsi. Il ministro delle finanze, nella sua esposizione finanziaria, fece notare che la somma messa a sua disposizione nell'anno scorso non era stata interamente spesa, e che, dovendo certi introiti vieppiù crescere pel prossimo esercizio, il disavanzo verrà ampiamente colmato.

Le spese iscritte nel bilancio sono una novella prova della cura rivolta dal governo al miglioramento dei servizi pubblici, all'incremento della rete ferroviaria (pel compimento delle linee del Jutland occidentale), a mettere i salari e assegnamenti delle varie categorie d'impiegati in armonia coll'aumento dei materiali aggravi, ed a sempre maggiormente diffondere l'istruzione.

Quanto al dicastero della guerra il governo non ha proposto che i crediti strettamente indispensabili: 108,650 risdalleri per l'aumento del materiale militare; 70,500 risdalleri per le vettovaglie; 140,000 risdalleri per varie costruzioni e stabilimenti diversi; finalmente, 240,000 risdalleri per la difesa del littorale.

Scrivono da Washington all'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta, che il ministro delle finanze Boutwell in una pubblica adunanza tenutasi a Cincinnati pronunziò un discorso sulla propria amministrazione finanziaria. Il credito pubblico, ei disse, crebbe notevolmente sotto l'attuale amministrazione del generale Grant; crebbe tanto che le cartelle del debito pubblico 6 per cento, le quali precedentemente si vendevano a 80 *cents* per dollaro, e quelle 5 per cento, che si vendevano soltanto a 75 *cents* per dollaro, ora si vendono a 100 *cents*, cioè al pari, e anche di più. Sul debito nazionale si sono pagati più di 250 milioni di dollari; le imposte annuali sono diminuite di circa 80 milioni di dollari. Oltracciò la condizione finanziaria è tanto florida che nella prossima sessione del Congresso i balzelli potranno essere scemati ancora di circa trenta milioni di dollari. Di più, 200 milioni di dollari in boni 6 per cento stanno per essere ammortizzati, e in luogo dei medesimi verranno emessi 200 milioni di cartelle del debito pubblico 5 per cento. Presentemente, mediante la progressiva estinzione del debito nazionale, vengono annualmente risparmiati oltre a 15 milioni di dollari; come pure, mediante il cambio di 200 milioni di boni 6 per cento contro boni per ugual somma coll'interesse del 5 per cento soltanto, si risparmieranno 24 milioni di dollari per interessi nell'intervallo di dieci anni.

Inoltre, le spese annuali del governo nazionale (non comprese le pensioni e le spese che sono conseguenza della guerra), da 173,520,371 dollari, furono, sotto l'amministrazione del generale Grant, ridotte a 95,648,792 dollari. A ciò si aggiunge che nello scorso mese di settembre furono nuovamente pagati dollari 13 1/2 sul debito nazionale.

Senato del Regno.

AVVISO.

L'Ufficio di Questura del Senato rende noto agli onorevoli signori senatori che nel giorno 31 di ottobre corrente si chiuderanno le sale di lettura al piano terreno del Palazzo degli Uffizi in Firenze, e che a cominciare dal giorno successivo 1° novembre saranno aperte quelle destinate all'uso medesimo in Roma nel Palazzo Madama, sede del Senato.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 23.

Oro 112 5/8.

Madrid, 24.

Congresso. — Candau, rispondendo a Hevia, dichiarò che il governo combatterà l'Internazionale senza riguardi.

I discorsi sovversivi pronunziati ieri in una riunione d'operai verranno deferiti ai tribunali.

Versailles, 24.

La maggior parte delle elezioni finora conosciute dai presidenti dei Consigli generali appartengono alla politica del governo.

Thiers ricevette monsignor Chigi.

Nulla è deciso circa la rappresentanza della Francia a Roma.

Parigi, 24.

Il duca di Aumale fu eletto presidente del Consiglio generale dell'Oise.

La crisi monetaria sembra diminuire.

La maggior parte dei giornali giudicano severamente le parole di Napoleone pubblicate dal *Times*. Il passaggio concernente gli ufficiali che domandarono di essere svincolati dal giuramento produsse sul pubblico una viva impressione.

Vienna, 24.

Il *Wanderer* annunzia che la Russia diede ai rifugiati polacchi, non compromessi gravemente, il permesso di rientrare in Russia.

New-York, 24.

Oro 111 3/4.

Borsa di Berlino — 24 ottobre.

	23	24
Austriache	217 3/8	217 1/4
Lombarde	107 1/2	108 1/4
Mobiliare	163 3/8	163 1/2
Rendita italiana	58 3/4	58 7/8
Tabacchi	89 1/4	89 1/2

Borsa di Londra — 24 ottobre.

	23	24
Consolidato inglese	93 —	93 —
Rendita italiana	59 3/4	59 7/8
Lombarde	— —	— —
Turco	46 —	46 3/8
Spagnuolo	33 7/8	33 7/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 24 ottobre.

	23	24
Mobiliare	292 —	292 —
Lombarde	192 60	193 20
Austriache	387 —	387 —
Banca Nazionale	769 —	771 —
Napoleoni d'oro	9 42 1/2	9 41
Cambio su Londra	118 30	118 10
Rendita austriaca	67 80	67 70

Borsa di Parigi — 24 ottobre.

	23	24
Rendita francese 3 0/0	57 52	57 35
Rendita italiana 5 0/0	62 60	62 65
Ferrovie Lombardo-Venete	427 —	428 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	242 —	243 —
Ferrovie romane	105 —	105 —
Obbligazioni romane	163 50	163 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	174 75	174 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	188 —	188 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	2 7/8	2 7/8
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 50	477 50
Azioni id. id.	716 —	715 —
Aggio oro per mille	26 07	25 97
Londra, a vista	24 —	19 —
Prestito	93 90	93 70

Chiusura della Borsa di Firenze — 24 ottobre

	24	25
Rendita 5 0/0	64 27 1/2	64 43 1/4
Napoleoni d'oro	21 17	21 13
Londra 3 mesi	26 54 1/2	26 55 *
Marsiglia, a vista	102 55	103 05
Prestito Nazionale	84 —	83 80
Azioni Tabacchi	783 50	783 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2930 —	2930 —
Ferrovie Meridionali	424 25	423 25
Obbligazioni id.	194 —	192 —
Buoni Meridionali	495 —	499 50
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 —	85 —
Banca Toscana	1597 1/2	1588 —

Borsa buonissima.

* Lunga, 26 50 1/2 breve.

Supplementi annessi a questo numero contengono il Sommario delle dichiarazioni presentate in tempo utile dal 1° luglio 1870 al 30 giugno 1871 per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno pubblicate nell'anno 1870-1871.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

24 ottobre.

Vento forte fra Est e Nord. Tempo in parte bello e in parte nuvoloso.

760 mm. Haparanda, Stocolma e Pietroburgo. 65 Christiansund, Copenague, Madrid, Lione e Trieste. 60 Marsiglia e Napoli.

In Roma nelle ore pomeridiane fortissima tramontana.

FRA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 ottobre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova....	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	64 25
Napoli.....	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 95
Livorno....	30	— —	—	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	84 15
Firenze....	30	— —	—	Detto piccoli pezzi	»	— —	84 50
Venezia ...	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano.....	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	497 —
Ancona....	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	87 50
Bologna...	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	85 —
Parigi.....	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	63 50
Marsiglia .	90	101 75	101 25	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	66 —
Lione......	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Londra.....	90	26 58	26 48	Banca Romana	»	1000 —	1133 —
Augusta...	90	— —	— —	Banca Generale		— —	568 —
Vienna.....	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Trieste.....	90			Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
		Marenghi		Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	106 —
		d'oro da 20 fr.	21 16	Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	174 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	622 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	497 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIBACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 24 ottobre 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	757 9	756 2	754 7	755 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	14 2	19 2	18 2	13 0	TERMOMETRO
Umidità	63 | 7 61	41 | 6 88	59 | 9 14	53 | 5 93	Massimo = 20 0 C. = 16 0 R.
Anemoscopio	N. E. 6	N. 10	N. 17	N. 15	Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Stato del cielo	2. nuvolo	1. quasi cop.	2. nuvolo	7. qualche cirro	

N° 205.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di lunedì 27 novembre p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Catanzaro, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del secondo tronco della strada nazionale n° 36*bis*, compreso fra il Colle d'Aquabona e la Sella della Mollia presso l'abitato di Platania, in provincia di Catanzaro, della lunghezza di metri 6,297 37, per la presunta somma, soggetta a *ribasso* d'asta, di L. 120,674.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità d'offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale, in data 8 luglio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 5,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale, oppure di lire 400 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di L. 1000 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Catanzaro.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 18 ottobre 1871.

Per detto Ministero

4405 A. VERARDI, Caposezione.

Comunità di Monsummano e Monte Vettolini

AVVISO.

Il sindaco sottoscritto, inerendo alla deliberazione del Consiglio municipale del 28 agosto decorso,

Rende pubblicamente noto

Essere aperto il concorso al posto di maestro elementare per la scuola rurale maschile di grado inferiore nel villaggio del Cintolese, cui è annesso l'annuo stipendio di L. 500, pagabile in rate mensili posticipate, e gli obblighi tutti derivanti dalla vigente legge e relativi regolamenti sì governativi che municipali.

Gli aspiranti ad un tal posto dovranno presentare a quest'uffizio, non più tardi del dì 30 ottobre corrente, le loro domande in carta da bollo da cent. 60, corredate dei seguenti documenti:

1. Diploma.
2. Fede di nascita.
3. *Certificato di moralità dell'Autorità municipale.*
4. Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica.

Monsummano, dall'ufficio municipale, li 17 ottobre 1871.

4450 *Il Sindaco*: LUIGI GENTILI.

Società Anonima del Gas di Civitavecchia

I signori azionisti sono convocati per la seconda tornata dell'assemblea generale del corrente anno, che avrà luogo in Roma il 10 novembre prossimo, alle ore 3 pomeridiane, nelle sale della Camera di Commercio di Roma.

Li 19 ottobre 1871.

4469 *Il Segretario*: GIUS. PISTONI.

Regia Scuola Superiore di Commercio.

Si notifica che le domande di ammissione all'imminente anno scolastico 1871-72 saranno ricevute nella Segreteria della scuola in palazzo Foscari fino a tutto il giorno 2 novembre.

Le domande dovranno essere in carta bollata e corredate dei certificati di nascita e degli studi fatti.

Gli esami per l'ammissione, a contare dal 3 novembre, saranno dati in quel giorno che ciascun aspirante troverà indicato nell'albo della scuola.

Venezia, 15 ottobre 1871.

4406 *Il Direttore*: F. FERRARA.

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

Rettifica di avviso d'asta per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativo nel comune chiuso di Matera.

Per errore incorso nell'avviso d'asta del 17 corrente, si rende noto che l'asta per l'appalto suddetto si terrà il giorno 27 ottobre 1871, alle ore 12 meridiane.

Il canone è di lire quarantamila cento.

Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 30 ottobre p. v., alle ore 12 meridiane.

Restano per tutt'altro ferme le condizioni stabilite con l'avviso succitato.

Potenza, 20 ottobre 1871.

4477 *L'Intendente*: CASTAGNINO.

4206

STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI *della settimana dal* 10 *al* 16 *settembre* 1871.

Rete Adriatica e Tirrena — Chil. 1298.

Viaggiatori N. —	L. 164,104 70	
Trasporti a grande velocità	» 29,559 32	
Id. a piccola id.	» 102,977 98	
Introiti diversi	» 2,717 13	L. 299,359 13
Prodotto chilometrico		L. 230 63

Settimana corrispondente nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298)	L. 274,734 45	
Prodotto chilometrico		L. 211 66
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 18 97

Introiti dal 1° gennaio 1871.

Rete Adriatica e Tirrena. . . (chil. 1298)	L. 10,389,585 88	
Prodotto chilometrico		L. 8,004 30

Introiti corrispondenti nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . (chil. 1296 87)	L. 9,266,384 61	
Prodotto chilometrico		L. 7,145 19
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1871		L. 859 11

R. tribunale civile e correzionale in Padova.

CITAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Si convocano in adunanza avanti questo giudice delegato Antonio Malaman pel dì 20 (venti) p. v. novembre, alle ore 10 antimeridiane, i creditori del concorso della baronessa Luigia Antippa-Fini per versare sulla conferma dell'amministratore interinale Francesco Buffoni, sostituito al defunto Bortolo Dal Zio, o sulla nomina di altro, con avvertenza che i non comparsi si avranno per aderenti al voto della pluralità dei presenti, e che non comparendo alcuno si avrà per confermato il Buffoni.

E il presente si inserisca per due volte nel Giornale ufficiale del Regno, e su quello degli annunzi giudiziali della provincia e si affigga nei luoghi soliti.

Padova, 26 settembre 1871.

Il vicepresidente: VALSECCHI.

4241 CARNIO, canc.

R. tribunale civile e correzionale in Padova.

CITAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Si convocano in udienza avanti questo giudice delegato Antonio Malaman pel dì 20 p. v. novembre, alle ore 10 antimeridiane, i creditori del concorso del barone Antonio Fini per versare sulla conferma dell'amministratore interinale Francesco Buffoni sostituito al defunto Bortolo Dal Zio, o sulla nomina di altro, con avvertenza che i non comparenti si avranno per aderenti al voto della pluralità dei presenti e che non comparendo alcuno si avrà per confermato il Buffoni.

E il presente s'inserisca per due volte nel Giornale ufficiale del Regno e in quello degli annunzi della provincia e si affigga nei luoghi soliti.

Padova, 26 settembre 1871.

Il vicepresidente: VALSECCHI.

4240 CARNIO, canc.

4096 NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che sull'instanza dei signori Michele, Giovanni ed Eusebio fratelli Ferraro del fu Giovanni Antonio, il tribunale civile e correzionale di Vercelli con suo decreto del 14 corrente settembre (esente da registro) autorizzò il tramutamento in rendita al portatore del certificato di rendita di lire 470, n. 133731, intestato al Giuseppe fu Giovanni Antonio Ferraro fratello degli instanti in oggi defunto.

Firenze, addì 25 settembre 1871.

EUGENIO ROSSI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in seconda sezione, con deliberazione dei venticinque agosto corrente anno mille ottocento settantuno, ha disposto quanto segue:

Ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, delle lire quattrocento venticinque di rendita cinque per cento contenute nel certificato nominativo in testa di Ardìa Gennaro fu Domenico, col numero ventimila settecento cinquantatrè (20753), per lire centonovantacinque, siano tramutate in cartelle di rendita al portatore, di cui tre di lire cinquanta ognuna, quattro di lire dieci ognuna, ed una di lire cinque, e delle rimanenti lire duecentotrenta sieno formati tre certificati nominativi, uno di lire ottanta da intestarsi ad Ardìa Luisa fu Gennaro, minore sotto l'amministrazione di sua madre Margherita Ricciardi fu Ludovico; altro di lire ottanta da intestarsi ad Ardìa Ludovico fu Gennaro, minore sotto l'amministrazione di sua madre Margherita Ricciardi fu Ludovico, ed altro di lire settanta da intestarsi ad Ardìa Angela fu Gennaro sotto l'amministrazione di suo marito Luigi Osorio fu Francesco perchè dotali della stessa.

Nomina per le operazioni suddette l'agente di cambio signor Giuseppe Rossi, il quale delle sopradette cartelle al portatore ne consegnerà lire venti di rendita alla signora Margherita Ricciardi fu Ludovico, lire centosessanta di rendita alle signore Maria ed Amalia Ardìa fu Gennaro, altre lire dieci alla signora Angela Ardìa fu Gennaro, e le rimanenti lire cinque le venderà, e del ricavato ne pagherà alla suddetta signora Margherita Ricciardi in nome proprio libero il capitale corrispondente a lire tre e centesimi sessantacinque di rendita, alla stessa come amministratrice di due suoi figli minori Ludovico e Luisa Ardìa le pagherà anche libero il capitale corrispondente a centesimi cinquantaquattro di rendita, alle suddette signore Maria ed Amalia Ardìa pagherà anche libero il capitale corrispondente a centesimi cinquantaquattro di rendita, e finalmente alla suddetta signora Angela Ardìa pagherà pure libero il capitale corrispondente ai rimanenti centesimi ventisette di rendita.

GENNARO DE GEORGIO, procuratore ed avvocato. 4059

CANCELLERIA

della pretura mandam. di Palestrina.

Il sottoscritto rende noto che il signor D. Roberto Pieri con regolare procura in atti del notaro Bacchetti di Roma, registrata in detta città li 17 luglio 1871, rilasciatagli dal signor Giulio Pizzicheria, domiciliato nella città sopraddetta, ha in nome del medesimo emessa in questa cancelleria sin dal 14 settembre 1871 formale dichiarazione di rinuncia alla eredità intestata del suo genitore Paolo Pizzicaria, morto in Poli il 7 luglio 1871, quale eredità in nome anche dello stesso Giulio era stata dal suo germano Ettore accettata col beneficio dell'inventario con dichiarazione del 22 luglio 1871 emessa in questa cancelleria; e tutto ciò per ogni effetto di legge.

Palestrina, li 8 ottobre 1871.

4283 GIUSEPPE MARIANI, canc.

AVVISO.

Geraldo Macioti, proprietario dei negozi di vino in via San Romualdo, 242, e alla Chiavica del Bufalo, diffida tutti i debitori dei ripetuti negozi a non pagare ad alcuno fino a nuovo ordine.

Roma, 24 ottobre 1871.

4478 GERALDO MACIOTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Firenze, sezione promiscua, proferito in camera di consiglio li 23 settembre 1871, è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico di Firenze ad operare la traslazione di una terza parte della rendita nominativa di annue lire 2530 (consolidato cinque per cento) resultante dal certificato di numero tremila trecento ottantuno (3381) rilasciato dalla Direzione Generale suddetta li 31 luglio 1866, e così per l'annua rendita di lire 843 34, in altro certificato parimente nominativo a favore della minorenne signora Egle del vivente Antonio Bo, e quindi ad operare il tramutamento delle rimanenti due terze parti della rendita stessa in lire 1686 66 in tanti certificati al portatore da consegnarsi ai signori Ugo ed Enea Bo.

4092 Dott. PIETRO PIERAZZUOLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del 30 agosto 1871 dichiara che i soli eredi del fu Tommaso Durante siano i suoi figli a nome Francesco, Angelo, Clementina Eufemia e Maria, non che la sua vedova Alessandra Lupoli, e che ad essi si appartenga la somma complessiva di lire cinquemila duecento trentaquattro e centesimi ventotto contenuta nei due mandati del quattordici giugno 1871, l'uno di lire quattromila ottocento settantuno e centesimi ottantotto, col numero d'ordine quattordicimila trecento quarantacinque, e col numero di posizione diecimila ottocentoquattro, e l'altro di lire trecento sessantadue e centesimi quaranta, col numero d'ordine quattordicimila trecento quarantasei, e col numero di posizione diecimila ottocento quattro. Quindi ordina che la Cassa dei depositi e prestiti paghi ai suddetti eredi Durante e Lupoli la somma suindicata.

Firenze, 13 settembre 1871.

4058 AVV. LUIGI QUARTO, esibitore.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 12 settembre 1871, sull'instanza delli signori Augusta Margheris vedova di Maurizio Cattaneo, e avv Carlo Luigi Maria madre e figlio, residenti a Torino, ritenuta negli instanti stessi la qualità di unici eredi del signor Maurizio Cattaneo loro rispettivo marito e padre, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore tre certificati nominativi intestati a detto Maurizio Cattaneo, della complessiva annua rendita di lire 6015, per essere rimessi ad essi instanti, e autorizzò pure la stessa Amministrazione a restituire loro li titoli di cui nei tre certificati di deposito 6 ottobre 1864, 11 aprile 1868, 19 aprile 1870, per la complessiva rendita di lire 1240, il tutto dichiarando l'Amministrazione del Debito Pubblico validamente liberata ed esonerata da ogni contabilità mediante regolare ricevuta dei ricorrenti stessi madre e figlio Cattaneo.

Torino, 22 settembre 1871.

4042 AVV. CALOSSO sost. ROL, proc.

4115 NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che sull'instanza dei signori Francesco, Ambrogio e Luigia fratelli e sorella Frizzi del fu Giovanni, la Luigia consorte di Alessandro Polo, residenti in Torino, la Corte d'appello di Firenze con suo decreto del 19 settembre 1871 (esente da registro) autorizzò il tramutamento in rendita al portatore dei due certificati di rendita di lire 125 caduno, aventi i numeri 27129 e 27130, intestati entrambi al defunto loro genitore Giovanni fu altro Giovanni Frizzi.

Firenze, addì 29 settembre 1871.

Dott. VINCENZO VITARELLI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*).

Boeri Gioanni Battista fu Domenico e Maria Pastorelli fu Bartolomeo, coniugi, Gio. Battista e Maria loro figli, tutti residenti a Briga Marittima, sotto li 12 settembre 1871 ottennero decreto del tribunale civile di Cuneo, debitamente registrato li 14 detto, al n. 2236, col dritto di lire 3 60, con cui dichiarò essi Boeri suddetti eredi per un quarto ciascheduno della somma di lire tremila caduta nella successione del fu Bartolomeo Boeri brigadiere dei Reali carabinieri, e di cui nella cartella di deposito n. 14427 della Cassa dei depositi e prestiti per premio di assoldamento, e ciò salva opposizione a senso di legge.

Cuneo, 26 settembre 1871.

4095 FRANCESCO TORSCA, proc. capo.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si reca a pubblica notizia che il tribunale civile di Pavia con suo decreto 20 settembre 1871, in esito a ricorso di Giuditta Frova, maritata Ramone, residente in Milano, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare in favore della stessa quale assegnataria in forza dell'istromento 15 aprile 1871 ne' rogiti del notaio Parona: 1° il tramutamento dei tre certificati del Debito Pubblico Italiano, rendita cinque per cento, coi numeri 15322, 18616 e 18617, colla data di Milano il primo 27 settembre e gli altri due 8 novembre 1862, intestati al defunto Giuseppe Antonio Frova fu Giuseppe, della rendita complessiva di lire 800 in cartelle al portatore; 2° la conversione in cartelle definitive dei tre assegni provvisori del Debito Pubblico Italiano, uno al portatore col n. 5447, in data di Milano 18 luglio 1862, per l'annua rendita di lire 2 96 dal 1° aprile stesso anno, gli altri due intestati a Frova Giuseppe Antonio fu Giuseppe, col n. 6408, in data di Milano 27 settembre 1862, della rendita di lire 4 52, dal 1° febbraio 1862 l'uno, ed il terzo col n. 8292, in data di Milano 8 novembre 1862, dell'annua rendita di lire 2 85 dal 1° maggio 1862.

Pavia, 6 ottobre 1871.

4255 A. FRANCESCO BENALLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pistoia con decreto del 28 settembre 1871 autorizzava il signor Francesco Menchi per interesse dei suoi figli minori Luigi, Alessandro-Enrico e Marianna Menchi a procedere in unione agli altri suoi figli in età maggiore Pietro, Elena ed Elvira Menchi al tramutamento da nominale al portatore ed all'alienazione delle lire 1200, rendita tre per cento, iscritta al Gran Libro del Debito Pubblico, come dal certificato n. 8497, in data Firenze 20 giugno 1864, a favore della signora Diamante Scarfantoni moglie del signor Francesco Menchi, della quale per disposizione di legge sono stati unici eredi detti suoi figli.

Ciò si deduce di pubblica ragione per il disposto ed agli effetti di che agli articoli 89 e 90 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto del dì 8 ottobre 1870, n. 5942

4277 Dott. DIDACO TRINCI, proc.

4288 DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino:

Udita la relazione delli atti fattasi in camera di consiglio,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento a favore delli ricorrenti fratelli cav. Alessandro Radicati di Marmorito fu conte Vittorio Amedeo, conte Vittorio Amedeo Radicati di Marmorito fu conte Edoardo, e cav. Emerico e damigella Ifigenia Radicati di Marmorito fu cav. Augusto, residenti in Torino, come eredi del fu conte Vittorio Amedeo Radicati di Marmorito fu Paolo Vincenzo, e del cavaliere Augusto Radicati di Marmorito fu conte Vittorio Amedeo, delli certificati colli numeri 30194 e 63126, della rendita il primo di L. 55, il secondo di L. 65, creazione 10 luglio 1861 al 5 per cento, in altrettanti titoli al portatore. Come ed altresì a consegnare e rimettere alli stessi ricorrenti in detta qualità le tredici cartelle di prestito anglo-sardo al portatore e di cui nelli certificati 29 dicembre 1862, num. 260 e 261, legge 4 aprile 1856, intestati al detto conte Vittorio Amedeo Radicati di Marmorito fu conte Paolo Vincenzo, della rendita di lire 800 in totale, colli numeri 7053, serie C, rendita L. 125; n. 13833, serie D, rendita L. 50; detta serie, n. 15861, rendita L. 50; detta serie, n. 18022, rendita L. 50; detta serie, n. 18023, rendita L. 50; detta serie, n. 18024, rendita L. 50; detta serie, n. 21257, rendita L. 50; detta serie, n. 21258, rendita L. 50; detta serie, n. 22280, rendita L. 50; detta serie, n. 23734, rendita L. 50; detta serie, n. 27140, rendita L. 50; serie C, numero 11533, rendita L. 125; serie D, n. 14876, rendita L. 50.

Dichiarando detta Amministrazione, tanto eseguendo, scaricata e liberata.

Torino, 3 ottobre 1871.

In originale sottoscritti: Bobbio, presidente, e Baretta vicecanc.

GARASSINO sost. DOGLIOTTI.

RINUNCIA DI EREDITA.

Si deduce che il giorno 16 corrente in cancelleria della prima pretura di Roma il sottoscritto dichiarò di non essersi mai immischiato e dichiarò di rinunciare all'eredità intestata della fu Marianna Coraccini sua cugina.

Il 24 ottobre 1871.

4471 PAOLO BELLONI.

PROVINCIA DI TREVISO — COMUNE DI VAZZOLLA

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il 31 ottobre corrente resta aperto il concorso ai posti di maestro in Vazzolla con l'annuo soldo di lire 700, in Visnà e Tezze con lire 600 per cadauno, con l'obbligo della istruzione festiva e serale.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze a questo protocollo municipale, munite del bollo a legge e corredate dei documenti prescritti dal regolamento scolastico.

L'eletto dovrà assumere le mansioni col giorno 15 novembre 1871.

La nomina è di spettanza del Consiglio comunale, vincolata all'approvazione scolastica provinciale.

Dall'ufficio municipale, Vazzolla, li 12 ottobre 1871.

4460 *Il Sindaco*: L. VASCELLARI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Martini Francesco, già gendarme pontificio, ha dichiarato di aver disperso il proprio certificato d'inscrizione portante il n. 99745 della serie 1ª per l'annuo assegno di lire 414 96, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, il 13 ottobre 1871.

4349 *Per l'Intendente di Finanza in congedo*: E. BASSANO.

Situazione del Banco di Sicilia al 30 Settem. 1871

ATTIVO.

Portafoglio	Anticipazioni sopra titoli diversi	L. 2,806,694 85	
	Sconti sopra effetti comm. in portafoglio, cedole e buoni del Tesoro	» 13,458,304 03	16,264,998 88
Effetti in sofferenza a tutto giugno e dal 1° luglio 1870 in poi		»	101,815 95
Esistenza nei Tesori del Banco	Numerario effettivo immobilizzato nelle sedi	L. 18,000,000 »	
	Id. di conto libero	» 1,133,519 70	
	Biglietti di Banca Naz.	» 12,965,801 »	35,662,880 70
	Fedi al cassiere	» 3,563,560 »	
Debitori e creditori diversi		»	62,806 10
Titoli dello Stato acquistati dal Banco, rendita L. 26 72		»	296 25
Ritenuta 2 1/2 per 100 impiegata in rendita sul Gran Libro in L. 700		»	8,499 50
Credito fondiario per anticipo		»	10,000 »
Depositi volontari e liberi		»	34,484 25
Spese	di primo stabilimento	L. 49,178 20	
	di fabbricazione di fedi al cassiere	» 91,315 57	541,126 47
	di ordinaria amministrazione	» 400,632 70	
		Sommano L.	52,686,408 10

PASSIVO.

Fedi, polizze e polizzini in circolazione	L. 33,437,301 89
Conti correnti senza interessi (madrefedi)	» 1,984,287 17
Biglietti somministrati dalla Banca Nazionale — (Regio decreto 1° maggio 1866)	» 10,591,750 »
Creditori per avanzo sulla vendita della rendita pignorata	» 367 88
Capitale patrimoniale del Banco	» 5,885,978 92
Tassa dell'1 20 per cento	» 4,488 69
Ricchezza mobile sugli stipendi	» 21,194 28
Fondo della ritenuta del 2 1/2 per 100	» 8,499 50
Debito pubblico italiano	» 31,021 50
Titoli, verghe, oro e valori depositati per custodia	» 34,484 25
Utili generali	» 687,034 02
Sommano	L. 52,686,408 10

Palermo, 6 ottobre 1871.

Visto — *Il Direttore Generale* A. RADICELLA.

Il Ragioniere Capo V. RICCO.

Per copia conforme:

4293 *Il Segretario Generale*: G. CIOTTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti voluti dal regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico del dì 8 ottobre 1870, n. 5943, che con decreto proferito dalla sezione promiscua delle ferie del tribunale civile di Firenze il 25 settembre 1871, è stato dichiarato prosciolto il vincolo dotale a cui fu sottoposta la rendita di lire centottanta del consolidato italiano cinque per cento, iscritta a favore della fu Geltrude Menchi ne' Fabiani sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, con godimento dal 1° luglio 1868, come da certificato portante il numero di posizione 22758, e che la proprietà della rendita stessa si è trasportata nel signor Angiolo del fu Filippo Fabiani, e conseguentemente è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a procedere alla voltura di detta rendita in nome e conto del Fabiani prelodato cui è stata fatta facoltà di domandarne il tramutamento in rendita al portatore.

4235 AVV. proc. LODOVICO ZATI.

NOTIFICAZIONE. 4299

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo con sua deliberazione del 30 agosto 1871 ha ordinato che le lire settecento novantacinque (795) di rendita consolidata al 5 per 100, 10 luglio 1861, risultante dai quattro certificati emessi dalla Direzione di Palermo, n. 13939, per L. 380, num. 21818 per L. 135, numero 47357 per L. 5, e num. 48654 per L. 275, iscritti a favore della signora Giove Carolina fu Gennaro, moglie del signor Trocchiano Antonino, fossero dalla Direzione Generale del Debito Pubblico intestati a favore del signor Trocchiano Antonino fu Francesco, erede universale della defunta di lui moglie signora Giove Carolina fu Gennaro.

Palermo, li 5 ottobre 1871.

ANTONINO TROCCHIANO fu FRANC.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pistoia con decreto del 10 luglio 1871, omologando la deliberazione del consiglio di famiglia assistente la tutela del minore signor Francesco del fu Cesare Gonfiantini del 12 giugno 1871, autorizzava il cavaliere professore Giovanni Bechelli tutore ad operare il tramutamento in titoli al portatore delle lire 470, rendita cinque per cento, iscritta al Gran Libro del Debito Pubblico come da certificato n. 133833, in data di Torino 30 aprile 1869, a favore del signor Cesare Gonfiantini, del quale fu erede unico detto signor Francesco Gonfiantini in ordine al testamento consegnato al notaro Giuseppe Civinini il 17 aprile 1867, registrato a Pistoia il 7 ottobre detto.

Ciò si deduce di pubblica ragione per il disposto ed agli effetti di che agli articoli 89 e 90 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto del dì 8 ottobre 1870, n. 5942.

4276 AVV. PIETRO BOZZI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del giorno 22 maggio 1871 ha ordinato alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che la rendita di annue lire 850, iscritta col n. 52279 e 1147 del registro di posizione a favore del defunto Longobardo Giovanni Giuseppe fu Sabbato, sia tramutata in cartelle al portatore, le quali saranno consegnate ai signori Catello Raffaele, Speranza, Sabbato, Catello, Maria e Luisa Longobardo, che sono gli unici eredi del suddetto defunto Giovanni Giuseppe Longobardo.

Questa pubblicazione si fa in esecuzione del disposto nell'art. 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870.

4338

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 9 Settembre 1871. — CONTABILITA' GENERALE

Attivo

			Lire ital.
Numerario immobilizzato		L. 36,500,000 »	
» disponibile		» 11,636,690 07	48,136,690 07
Biglietti Banca Nazionale			L. 53,928,254 »
Portafoglio			» 58,041,077 19
Anticipazioni			» 13,936,091 84
Pegni di	oggetti preziosi	L. 9,863,089 »	
	metalli rozzi	» 144,384 »	
	mercanzie	» 224,314 »	11,414,854 »
	pannine nuove e usate	» 1,183,067 »	
Fondi pubblici			» 10,479,311 73
Immobili			» 4,785,594 72
Effetti all'incasso in conto corrente			» 215,411 25
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale	Provincia di Napoli		» 1,218,885 »
	Provincia di Bari		» 119,083 06
Prestiti diversi			» 11,909,499 82
Depositi di titoli e valute metalliche			» 10,213,481 75
Spese			» 2,023,956 09
Diversi			» 5,923,530 07
			L. 232,345,720 59

Passivo

Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi			L. 145,522,054 80
Conti correnti semplici disponibili		L. 9,343,079 84	
» » non disponibili		» 245,651 53	
» ad interesse		» 8,031,540 70	24,161,558 67
» per risparmi		» 6,541,286 60	
Servizi di cassa	Debito pubblico	» 320,580 59	
	Consorzio nazionale	» 11,069 14	405,579 99
	Provincia di Napoli	» 73,930 26	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata			L. 20,160,000 »
Patrimonio del Banco		L. 25,000,000 »	
» della Cassa di risparmio		» 123,428 »	25,123,428 »
Fondo di riserva			» 1,813,268 85
Depositanti di titoli e valute metalliche			» 10,213,481 75
Benefizi			» 4,094,091 92
Diversi			» 852,257 11
			L. 232,345,720 59

Visto *Il Direttore Generale* COLONNA.

Per copia conforme *Il Segretario Generale* G. MARINO.

Il Ragioniere Generale Reggente RAFFAELE PUZZIELLO.

4205